

Le tasse sul patto di famiglia

Nonostante l'interesse che ha suscitato la sua introduzione, l'applicazione concreta del patto di famiglia dipenderà soprattutto dalla sua tassazione. Nella legge che ha introdotto il patto di famiglia, **gli aspetti fiscali erano stati completamente ignorati**, e ciò ha ostacolato l'immediata applicazione delle nuove norme.

Una novità importante è arrivata con la legge finanziaria per il 2007 (*legge 27 dicembre 2006, n. 296*), che in seguito alla **reintroduzione delle imposte sulle successioni e donazioni**, ha disposto, a certe condizioni, **l'esenzione dall'imposta di successione e donazione per i trasferimenti di aziende o rami di azienda, di quote sociali e di azioni a favore dei figli e degli altri discendenti** (*l'art. 2, comma 31, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, legge finanziaria per il 2008, ha aggiunto anche il coniuge, che però non può essere beneficiario del patto di famiglia), e ha previsto espressamente che essa si applica anche ai trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia di cui agli *articoli 768-bis e seguenti del codice civile*.

E' stata così confermata l'opinione, prevalente tra gli interpreti, secondo cui i trasferimenti che avvengono con il patto di famiglia rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta di donazione. In particolare **il patto di famiglia può essere equiparato a una donazione modale**, cioè a una donazione in cui il donatario ha l'onere di versare una somma di denaro (o trasferire beni in natura) agli altri legittimari. Questi ultimi, dunque, sono destinatari di una donazione indiretta da parte del disponente.

Dal primo gennaio 2007, quindi, i trasferimenti di aziende o rami di azienda, di quote sociali e di azioni a favore dei figli e degli altri discendenti nell'ambito dei patti di famiglia **sono esenti dall'imposta di donazione e successione**. Se l'azienda comprende beni immobili, il trasferimento è esente anche **dalle imposte ipotecarie e catastali** che dovrebbero gravare su di essi.

L'esenzione si applica a **tutte le aziende** e a **tutte le quote di partecipazione in società di persone** (s.n.c., s.a.s. e società semplici), indipendentemente dal loro ammontare.

Se invece si tratta di **azioni o quote di s.r.l.** l'esenzione si applica solo alle partecipazioni che consentono al beneficiario di **acquisire o integrare il controllo della società** attraverso la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Le legge prevede inoltre che **il beneficiario deve impegnarsi espressamente a proseguire nella gestione dell'azienda, o a mantenere il controllo della società, per almeno cinque anni dopo il trasferimento**, a pena di decadenza dall'agevolazione. A tal fine il beneficiario deve rendere un'apposita dichiarazione nell'atto di donazione, ovvero allegata alla dichiarazione di successione. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto, sarà applicata l'imposta di donazione nella misura ordinaria (4%), ed eventualmente le imposte ipotecarie (2%) e catastali (1%) sugli immobili, oltre alla sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato e agli interessi di mora.

La necessità che, per godere dell'esenzione fiscale, il trasferimento di azioni o quote di s.r.l. abbia per oggetto una partecipazione che consente al beneficiario di acquisire o integrare il controllo della società, **può creare qualche problema quando il beneficiario non è uno solo dei figli**. Infatti, la ripartizione delle partecipazioni fra due o più discendenti impedirebbe a ciascuno di essi di acquisire, da solo, il controllo della società, e di conseguenza **farebbe venire meno l'esenzione per tutti**. L'Agenzia delle entrate ha mostrato di interpretare questa norma in modo restrittivo. L'unica possibilità per godere dell'esenzione è che **il pacchetto di controllo della società sia intestato ai figli in modo indiviso**, cioè essi diventino comproprietari dell'intera partecipazione di controllo, nominando poi un rappresentante comune nei confronti della società. Si tratta sicuramente di una complicazione, ma sembra essere l'unica soluzione per ottenere l'esenzione quando il trasferimento avviene a favore di più soggetti. La divisione delle quote o azioni potrà dunque avvenire solo **dopo cinque anni** dal trasferimento.

Il trasferimento a favore dei discendenti avviene dunque in **esenzione dall'imposta**, se ricorrono le condizioni sopra indicate. Più complesso è invece il discorso per quanto riguarda la **liquidazione ai legittimari**. L'agenzia delle entrate, che ha preso posizione solo all'inizio del 2008, ha stabilito che la liquidazione ai legittimari **deve essere tassata come trasferimento a titolo gratuito con l'aliquota dell'imposta di donazione prevista in base al rapporto di parentela tra il beneficiario del patto di famiglia e i legittimari destinatari della liquidazione**. Ciò significa che nel caso, presumibilmente più frequente, in cui il beneficiario sia uno dei figli dell'imprenditore, e debba liquidare in denaro gli altri figli, cioè i suoi fratelli o sorelle, si applicherà l'imposta di donazione con l'aliquota del 6%, e con una franchigia limitata a 100 mila euro per ogni fratello o sorella.

In realtà **si potrebbe obiettare che il patto di famiglia può essere equiparato a una donazione modale**, cioè a una donazione in cui il beneficiario ha l'onere di versare una somma di denaro (o trasferire beni in natura) agli altri legittimari. Ciò significa che i legittimari che ricevono la liquidazione sono destinatari di una **donazione indiretta da parte del disponente**. Possiamo infatti escludere che essi ricevano una donazione da parte del beneficiario del patto di famiglia, dato che egli liquida i legittimari in esecuzione di un'obbligazione assunta con il disponente nel patto di famiglia. E' come se il padre dicesse al figlio: "Io ti lascio l'azienda, ma tu devi dare questa somma ai tuoi fratelli". Trattandosi di una donazione indiretta da parte del disponente, la liquidazione dei legittimari dovrebbe essere tassata con l'aliquota prevista per la donazione ai discendenti o al coniuge (4%), e soprattutto dovrebbe beneficiare della franchigia di un milione di euro per ciascuno dei legittimari.

L'agenzia delle entrate, invece, ha dato alla norma un'interpretazione da cui risulta una tassazione più onerosa per la liquidazione dei legittimari, e ciò rappresenta senza dubbio un ostacolo al passaggio generazionale dell'impresa, che si pone in contrasto con lo spirito della legge. Questo fa sì che risulti conveniente esaminare **soluzioni alternative alla liquidazione dei legittimari prevista dalla legge sul patto di famiglia**, in modo da evitare una tassazione che rischia, in molti casi, di essere eccessiva.